



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



Deliberazione 30 maggio 2017

Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 5, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e della formazione di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;

Visto l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e che il Comitato nazionale definisca le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche;

Visto l'articolo 13, comma 3, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopra anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale;

Visto, inoltre, l'articolo 13, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2 dello stesso articolo possa continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale, salvo l'obbligo, per detti soggetti, dell'aggiornamento quinquennale;

Considerata l'esigenza che la qualificazione professionale richiesta al responsabile tecnico, in relazione alle diverse attività soggette ad iscrizione, sia determinata secondo criteri che, da un lato, non ostacolino l'accesso all'attività nelle classi più basse e, dall'altro, valorizzino l'esperienza maturata nei settori di attività più complessi, rispettando, ovviamente, l'obiettivo e il vincolo di assicurare un elevato livello di

tutela dell'ambiente nonché la sussistenza della effettiva professionalità richiesta per svolgere la funzione di responsabile tecnico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché di precisare la natura dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte;

DELIBERA

Articolo 1

(Requisiti del responsabile tecnico)

1. I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A".
2. Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
 - a) come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
 - b) come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
 - c) come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
 - d) come dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l'impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B", l'inizio e la durata del periodo di affiancamento.

Articolo 2

(Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico)

1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell'allegato "C". I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <http://www.albonazionalegestoriambientali.it> e sono periodicamente aggiornati.
2. L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
3. In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo.
4. La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2.
5. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie)

1. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.



2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.
3. Con successive deliberazioni sono stabilite le sedi, le date e le modalità di svolgimento delle verifiche.
4. Le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

Articolo 4

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente deliberazione entra in vigore il 16 ottobre 2017, data di piena operatività della disciplina dettata dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n.120.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate: la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, l'allegato "F" alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, l'allegato "C" alla deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004, l'articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n. 1 dell'11 maggio 2005, la deliberazione n. 3 del 20 settembre 2005 e l'articolo 2 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri




IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori



REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIE 1, 4 e 5

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Rifiuti urbani e Rifiuti speciali non pericolosi	V	V	V + 2aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa
Rifiuti speciali pericolosi	V	V + 2 aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa	V + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi.

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 8

CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V	V + 1 aa	V + 3 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 4aa	V + 7 aa V + L + 6 aa	V + 8 aa V + L + 7aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore dell'intermediazione e commercio o in attività inerenti la gestione dei rifiuti.

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 9

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3 aa	V + 7 aa V + L + 5 aa	V + 8 aa V + L + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o in chimica o biologia o geologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

aa = Anni di esperienza maturata comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 10

	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
CAT. 10 A	V	V + 3 aa V + L + 1 aa	V + 4 aa V + L + 2aa	V + 6 aa V + L + 4aa	V + 7 aa V + L + 5aa
CAT. 10 B	V	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3aa	V + 7 aa V + L + 5aa	V + 8 aa V + L + 6aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o architettura o chimica o geologia o biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività.

Note:

1. L'esperienza maturata nell'attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10A è valida per l'iscrizione nella classe e) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10B;
2. L'esperienza maturata in una classe d'iscrizione è valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE..... PRESSO LA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI

.....

Comunicazione ai fini della dimostrazione dell'attività di affiancamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera
d), della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017.

Il/I sottoscritto/i

Cognome	Nome	Codice fiscale	Carica

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

Il sottoscritto

Cognome	Nome	Codice fiscale

in qualità di Responsabile Tecnico dell'impresa per la categoria classe

Il sottoscritto

Cognome	Nome	Codice fiscale

in qualità di dipendente dell'impresa

Consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso;



DICHIARANO

Che il dipendente:

Cognome e nome

Dal giorno..... al giorno..... affianca il responsabile tecnico dell'impresa nello svolgimento delle attività affidategli dalla vigente normativa per la/le categoria/e classe/i

Il responsabile tecnico si impegna affinché sia fornita adeguata formazione e informazione sul corretto svolgimento delle suddette attività.

Il dipendente s'impegna ad eseguire le indicazioni prestabilite e suggerite dal responsabile tecnico.

Il legale rappresentante dell'impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Sezione regionale ogni variazione dei presenti dati.

Firma legale rappresentante _____ Data _____

Firma responsabile tecnico _____ Data _____

Firma dipendente _____ Data _____



Sal

MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Argomento
<p>1. Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea</p> <p>a. Il quadro comunitario in materia di rifiuti: principi generali (chi inquina paga, responsabilità del produttore, prevenzione, gerarchia nella gestione dei rifiuti); cenni ai principali riferimenti normativi comunitari.</p> <p>b. La parte IV del D.Lgs 152/2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disciplina generale; • definizioni; • classificazione dei rifiuti (articoli 183, 184 e All. D e I del D.Lgs 152/06, Regolamento CE 2014/1357, Decisione UE 2014/955); • obblighi e responsabilità; • la gestione dei rifiuti: gestione dei rifiuti speciali e gestione dei rifiuti urbani; • le autorizzazioni; • il sistema sanzionatorio. <p>c. La disciplina di particolari categorie di rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veicoli fuori uso; • RAEE; • pile e accumulatori; • imballaggi; • pneumatici fuori uso; • oli esausti; • terre e rocce da scavo; • rifiuti da attività di manutenzione; <p>d. Il sistema dei Consorzi.</p> <p>1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)</p> <p>a. Conoscenze di base in materia di autorizzazioni ambientali, difesa del suolo e tutela delle acque, tutela dell'aria, danno ambientale (cenni delle parti II, III, V e VI del D.Lgs. 152/06, cenni del D.P.R. 59/2013 in materia di AUA).</p> <p>b. Reati ambientali (cenni del D.Lgs. 231/2001 per i reati ambientali).</p>
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo nazionali gestori ambientali – D.M. 120/2014
<p>4. Sicurezza sul lavoro</p> <p>a. Gli attori della prevenzione: i soggetti individuati dal Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e i loro rispettivi compiti e ruoli;</p> <p>b. Le misure generali di tutela: le tipologie di azione prioritarie per ridurre i rischi durante il lavoro (art. 15 D.Lgs. 81/2008);</p> <p>c. Gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro nell'approntamento delle tutele della</p>




salute e sicurezza dei lavoratori;

- d. I rischi specifici e le relative misure di prevenzione e protezione nei settori di attività delle imprese iscritte all'albo: gestione dei rifiuti, trasporti, movimentazione delle merci e delle sostanze pericolose, lavorazioni in luoghi confinati e a rischio di inquinamento.

5. Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, ...)

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIE 1 - 4 - 5

Argomento

1. Normativa sull'autotrasporto

- a. Normativa di riferimento e autorità competenti: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- b. Trasporto in conto proprio:
- Definizioni;
 - La licenza per il trasporto di cose in conto proprio: rilascio, sospensione e revoca;
 - L'elencazione delle cose trasportabili.
- c. Il trasporto per conto di terzi:
- Tipologie di esercizio;
 - L'autorizzazione all'esercizio della professione: i requisiti per l'accesso alla professione, l'accesso al mercato e l'iscrizione al REN;
 - Il gestore dei trasporti;
 - Esercizio dell'attività mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa.
- d. Forme e titoli di disponibilità dei veicoli.
- e. Il trasporto internazionale di cose anche intermodale.
- f. I controlli su strada.

2. Normativa sul trasporto dei rifiuti

2.1 Norme generali

- a. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
- b. L'idoneità dei mezzi per il trasporto dei rifiuti.
- c. Il formulario e il registro di carico e scarico.
- d. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi.

2.2 Gestione dei rifiuti urbani

- a. Servizio di raccolta, raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani (titolo I, Parte IV, D.Lgs 152/2006).
- b. Gestione dei centri di raccolta (ex D.M. 8/4/2008).
- c. Gestione di specifiche tipologie di rifiuti urbani.

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli

- a. Classificazione dei veicoli.
- b. Uso e destinazione dei veicoli.
- c. Immatricolazione dei veicoli.

4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)

- a. L'ADR e la classificazione delle merci pericolose.
- b. Prescrizioni generale e principali tipi di rischio.



- c. Le modalità di trasporto delle merci pericolose.
- d. Segnalazione ed etichettatura dei veicoli e degli imballaggi che trasportano i rifiuti pericolosi e i rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della disciplina delle merci pericolose con particolare riferimento alle cisterne.

5. Comportamento in caso di incidente

- a. Cenni sul primo soccorso.
- b. Sicurezza della circolazione.
- c. Comunicazioni alle autorità competenti.
- d. Utilizzo dell'equipaggiamento di protezione.

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 8

Argomento

1. Definizioni e responsabilità.

2. Adempimenti amministrativi specifici relativi all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale.

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde.

4. Definizione trasporto intermodale.

- a. Le unità di carico per il trasporto intermodale.
- b. Il trasporto intermodale accompagnato e non accompagnato: cenni sulla normativa specifica per il trasporto intermodale intracomunitario (Direttiva UE 96/102 e DM Ministero dei trasporti 15/2/2001).

5. Cenni di diritto commerciale.

- a. L'impresa come attività e come azienda: impresa privata e impresa pubblica, la capacità all'esercizio dell'impresa, le società di persone e le società di capitali, le società cooperative.
- b. Il Registro delle imprese.
- c. Reati societari e responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
- d. Trasformazione e fusione delle società, i gruppi di società, l'associazione nell'esercizio dell'impresa.
- e. Il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, i reati concorsuali.
- f. I titoli di credito, la compravendita, i contratti di borsa, l'offerta pubblica, il contratto estimatorio, il contratto di somministrazione, il leasing, il contratto d'appalto, il contratto di trasporto, il contratto di deposito, il contratto di assicurazione, i contratti bancari, la commissione e spedizione, il contratto di agenzia, la mediazione.
- g. L'intermediazione nella gestione dei rifiuti.



Handwritten signature



MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 9

Argomento

1. Progettazione della bonifica

- a. Normativa in materia di bonifiche (Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006).
- b. Valutazione dei risultati del piano di caratterizzazione.
- c. Metodologie di esecuzione dell'analisi di rischio.
- d. Definizione degli obiettivi progettuali di bonifica o di messa in sicurezza.

2. Tecniche di intervento di bonifica

Bonifica dei suoli

- a. Trattamenti biologici in situ (bioventing, bioremediation, phytoremediation).
- b. Trattamenti chimico-fisici in situ: ossidazione chimica, soil flushing, soil vapour extraction, solidificazione/stabilizzazione.
- c. Trattamenti termici in situ.
- d. Trattamenti biologici ex situ: biopile, compostaggio, landfarming, bioreattori.
- e. Trattamenti chimico-fisici ex situ: estrazione chimica, ossidazione, soil washing, solidificazione stabilizzazione.
- f. Trattamenti termici ex situ: incenerimento, pirolisi, desorbimento termico.
- g. Scavo e smaltimento in discarica.

Messa in sicurezza

- a. Capping.

Bonifica della falda

- a. Trattamenti biologici in situ (bioremediation, phytoremediation, attenuazione monitorata).
- b. Trattamenti chimico-fisici in situ: air sparging, ossidazione chimica dual/multi phase extraction, barriere permeabili reattive.
- c. Trattamenti biologici ex situ: bioreattori, lagunaggi.
- d. Trattamenti chimico-fisici ex situ: ossidazione, air stripping, carboni attivi, pump and treat, scambio ionico.
- e. Trattamenti termici ex situ: incenerimento, pirolisi, desorbimento termico.
- f. Scavo e smaltimento in discarica.

3. Tecniche di stoccaggio dei rifiuti

- a. Normativa sulle terre e rocce da scavo.
- b. Determinazione dei fabbisogni di deposito temporaneo o definitivo nel sito.
- c. Classificazione dei rifiuti e determinazione delle conseguenti esigenze di sicurezza del deposito.
- d. Requisiti strutturali ed allestimento dei contenitori e delle aree di deposito per macro tipologie di rifiuti (terre, rifiuti liquidi, ecc).

4. Tecniche di prevenzione e sicurezza sul lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali

- a. Nozioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008).
- b. Valutazione del rischio per il cantiere di bonifica: rischio chimico, cancerogeno, meccanico, rischi fisici.
- c. Gestione delle interferenze.
- d. Individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio.
- e. Programma di monitoraggio dell'esposizione personale dei lavoratori (norme UNI di

- campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
- f. Programma di monitoraggio ambientale (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
 - g. Sorveglianza sanitaria.
 - h. Gestione delle emergenze.

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 10

Argomento

1. **Principale normativa sulla cessazione dell'amianto**
2. **Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro**
3. **Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto**
4. **Tecniche di stoccaggio dell'amianto**
 - a. Determinazione dei fabbisogni di deposito temporaneo o definitivo nel sito.
 - b. Classificazione dei rifiuti e determinazione delle conseguenti esigenze di sicurezza del deposito.
 - c. Requisiti strutturali ed allestimento dei contenitori e delle aree di deposito per macro tipologie di rifiuti.
5. **Igiene e sicurezza sul lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei**
 - a. Nozioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008).
 - b. Valutazione del rischio per il cantiere di bonifica: rischio chimico, cancerogeno, meccanico, rischi fisici.
 - c. Gestione delle interferenze.
 - d. Individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio.
 - e. Programma di monitoraggio dell'esposizione personale dei lavoratori (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
 - f. Programma di monitoraggio ambientale (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
 - g. Sorveglianza sanitaria.
 - h. Gestione delle emergenze.
6. **La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali.**
 - a. Rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto.
 - b. Normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza.
 - c. Gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti.
 - d. Metodi di misura delle fibre di amianto.
 - e. Criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione.
 - f. Mezzi di protezione personale, compresi il loro controllo e manutenzione.
 - g. Corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento.
 - h. Prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.

